

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto nazionale mantello dell'edilizia e del genio civile

Modifica del 4 maggio 1999

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

È conferita obbligatorietà generale alle seguenti disposizioni, stampate in **grassetto**, della convenzione addizionale 99¹ al contratto nazionale mantello (CNM) dell'edilizia e del genio civile:

Convenzione addizionale 99 del 27 novembre 1998 riguardo all'adeguamento del CNM 2000

Testo stampato in grassetto: dichiarato di obbligatorietà generale.

Testo stampato in scrittura normale: non dichiarato di obbligatorietà generale.

Art. 1 Cambiamento dell'orario di lavoro e ore flessibili (constatazione)

¹ In virtù dell'articolo 6 della convenzione quadro (appendice 2 al CNM 2000), le parti contraenti constatano che a partire dal 1° gennaio 1999 il totale determinante delle ore annuali è uniforme per le grandi città, i loro agglomerati e le «altre regioni» e ammonta a 2112 ore (365 giorni : 7 = 52,14 settimane x 40,5 ore).

² Al 1° gennaio 1999, nelle «altre regioni» il salario dei lavoratori con salario orario viene aumentato di fr. 0.15 rispetto al salario individuale al 31 dicembre 1998 come effetto della riduzione dell'orario di lavoro; per gli altri lavoratori il salario non viene adeguato.

³ Le ore flessibili stabilite all'articolo 26 CNM e all'articolo 5 della convenzione quadro (appendice 2 al CNM) vengono aumentate a 75 ore.

⁴ Per le carpenterie si applicano gli orari di lavoro e le ore flessibili stabilite all'articolo 5 della convenzione addizionale «Carpenterie» (appendice 14 al CNM).

Art. 2 Salari di base (constatazione)

¹ Dal 1° gennaio 1999 si applicano i seguenti salari di base per tutte le classi salariali, come definito all'articolo 41 capoverso 2 lettera b in collegamento con la ripartizione geografica di cui all'articolo 2 appendice 9 al CNM:

¹ Vedi decreto del Consiglio federale del 10 novembre 1998 che conferisce obbligatorietà generale al contratto nazionale mantello dell'edilizia e del genio civile, FF **1998** 4469/70/71

Zona	Classi salariali				
	V	Q	A	B	C
ROSSA	5240 / 29.10	4585 / 25.40	4390 / 24.35	4100 / 22.60	3575 / 19.80
BLU	5000 / 27.90	4510 / 25.05	4320 / 24.00	3975 / 22.00	3510 / 19.50
VERDE	4760 / 26.70	4440 / 24.70	4250 / 23.70	3850 / 21.40	3450 / 19.25

Osservazione: i nuovi salari di base sono già stati dichiarati di obbligatorietà generale (DCF del 10.11.1998).

2 Per la regione del Cantone di Berna si applicano, in deroga all'articolo 2 appendice 9 al CNM, i seguenti salari di base (art. 1 cpv. 3 appendice 9 al CNM non è modificato):

Zona	Classi salariali				
	V	Q	A	B	C
BLU	5000.– ¹	4510.– ³	4320.–	3975.–	3510.– ³
	27.90 ^{1,2}	25.05 ^{1,2}	24.00 ^{1,2}	22.00	19.50 ^{1,2}
Reg. Berna	(5445.–)	(4520.–)	(4325.–)	(4010.–)	(3515.–)
	(30.00)	(25.30)	(24.25)	(22.40)	(19.70)

Art. 3 Norme sul lavoro a sciolte (art. 25 CNM)

¹ *Direttive CPPS:* In esecuzione dell'articolo 25 capoverso 7 CNM, il 23 settembre 1998 la commissione professionale paritetica svizzera (CPPS) ha emanato delle direttive sul lavoro a sciolte che si applicano a partire dal 1° ottobre 1998.

² *Supplementi:* Ai dipendenti che lavorano a sciolte viene accreditato un supplemento di 20 minuti per ogni turno. Al posto di questo supplemento di tempo può essere versato un supplemento di 1 franco per ogni ora di lavoro. Nella domanda di autorizzazione per il lavoro a sciolte occorre indicare come sono regolati i supplementi.

³ *Cumulo e riserva per i lavori in sotterraneo:* In deroga all'articolo 52 capoverso 3 CNM, il supplemento per lavoro a sciolte è cumulabile. Per i lavori in sotterraneo si applica la convenzione addizionale al CNM, appendice 12 «Convenzione addizionale per i lavori in sotterraneo».

⁴ *Pagamento applicazione del supplemento per lavoro a sciolte:* Il supplemento per lavori a sciolte viene concesso per tutti i lavori a sciolte che sono stati commissionati dopo la dichiarazione di obbligatorietà generale delle norme sui supplementi. In altre parole, per i lavori a sciolte che sono stati commissionati prima della dichiarazione di obbligatorietà generale delle norme sui supplementi non è dovuto alcun supplemento.

¹ Zona salariale «verde» per la regione Seeland

² Zona salariale «verde» per i distretti amministrativi Aarwangen, Burgdorf, Fraubrunnen, Signau, Trachselwald, Wangen a. A., ma senza i comuni di Moosseedorf, Münchenbuchsee e Diemerswil

³ Zona salariale «rossa» per i distretti amministrativi Courtelary, La Neuveville, Moutier

⁵ *Soluzioni locali*: Le parti contraenti i contratti collettivi locali sono autorizzati, in complemento all'articolo 10 capoverso 2 CNM, a convenire soluzioni equivalenti o migliori.

Art. 4 Lavoro parziale per lavoratori più anziani (constatazione)

Le parti contraenti il CNM constatano che il progetto pilota «lavoro parziale per lavoratori più anziani», prospettato all'articolo 8 capoverso 6 CNM e basato sull'articolo 110a LADI allo scopo di offrire uno sgravio totale o parziale per i lavoratori ultrasessantenni della classe di premi Suva 41A, ha potuto essere realizzato congiuntamente. Il periodo di prova di due anni, autorizzato dalla Confederazione, inizia il 1° gennaio 1999.

Art. 5 Entrata in vigore

La presente convenzione addizionale entra in vigore il 1° gennaio 1999, ad eccezione dell'articolo 3 capoversi 2-4, ed è valida per la durata del CNM 2000. L'articolo 3 capoversi 2-4 entra in vigore con la dichiarazione di obbligatorietà generale del Consiglio federale.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° giugno 1999 e ha effetto sino al 31 dicembre 2000.

4 maggio 1999

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss

Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin